

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Giudizio immediato

La decisione

Giudizio immediato - Ordinario - Cautelare - Termini richiesta p.m. - Natura perentoria (c.p.p., artt. 453, 453, co. 1-bis, 454; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65).

Va rimessa alle Sezioni unite la questione se nel giudizio immediato “ordinario” (previsto dall’art. 453, co. 1, c.p.p.) e nel giudizio immediato “cautelare” (previsto dall’art. 453, co. 1-bis, c.p.p.) il termine rispettivamente di novanta e centottanta giorni per la proposizione della richiesta al giudice delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero abbia o meno natura perentoria.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, (ord.) 31 marzo 2014 (ud. 5 novembre 2013) - VECCHIO, *Presidente* - BONITO, *Relatore* - IACOVIELLO, *P.G.* (conf.) - Squicciarino, *ricorrente*.

Il commento

Un sussulto di autocoscienza della Cassazione sui tempi di richiesta del giudizio immediato

A spezzare l’ormai consolidato meccanismo circolare che vede la questione in esame imbrigliata nelle maglie di un sostanziale *stare decisis* basato sull’acritico richiamo a pronunce autoreferenziali, non poteva che essere la stessa Suprema Corte di cassazione. L’arduo compito è toccato alla prima Sezione, la quale, piuttosto che limitarsi ad avallare meccanicamente l’opzione interpretativa costante *pro* ordinarietà del termine, ha scelto di rompere la via dell’acquiescenza incondizionata rivendicando, secondo i dettami dell’art. 65 ord. giud., il diritto dovere di assicurare «l’esatta osservanza» della legge ancor prima della sua «uniforme interpretazione».

Perché una cosa è certa: se le interpretazioni della Corte di cassazione sono e devono rimanere nell’alveo di autorevolissimi precedenti che orientano tutti gli operatori del diritto, è proprio l’assenza di efficacia vincolante (salvo, ovviamente, l’ambito del giudizio di rinvio) ad imporre interventi correttivi in chiave di recupero della legittimità a fronte di pronunce giuridicamente erronee che, come tali, devono essere suscettibili di ripensamento.

Queste, brevemente, le coordinate della *quaestio iuris*.

Come noto, pur nella diversità dei rispettivi presupposti, i due tipi di giudizio immediato a richiesta del p.m.¹, ovvero quello previsto originariamente dal codice di rito e quello custodiale introdotto dalla riforma del 2008, perseguono il medesimo fine di accelerare la definizione del processo, con l'imposizione al p.m. di un termine per l'esercizio dell'azione penale nelle suddette forme: la relativa richiesta, infatti, deve essere presentata «entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura» nell'ipotesi di giudizio immediato c.d. custodiale (art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p.) ed «entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato» nel caso di rito immediato tipico (art. 454, co. 1, c.p.p.).

Ebbene, secondo l'orientamento ermeneutico fino ad oggi costante nella giurisprudenza di legittimità, i termini previsti dagli artt. 453 e 454 c.p.p. hanno natura tassativa con riferimento al completamento delle indagini e non anche con riguardo alla materiale presentazione della richiesta, in riferimento alla quale assumono carattere meramente ordinatorio².

Investita della questione, la prima Sezione della S.C., si è interrogata sul fondamento normativo di siffatta conclusione, rilevando innanzitutto che «in nessuna delle citate pronunce risulta espressa con chiarezza la ragione giuridica per la quale si impone una diversa natura del termine, si badi bene identico»³.

Una volta sgombrato il campo da riproposizioni ermeneutiche tanto stantie quanto apodittiche, inquadrare dalla stessa S.C. in invalse prassi secondo cui «ad un primo pronunciamento sulla questione giuridica, anche se non adeguatamente approfondita la problematica commessa, seguono, per le ragioni di nomofilachia alle quali il giudice di legittimità deve sempre fare riferimento, riaffermazioni spesso acritiche di quel medesimo principio», la questione vie-

¹ Diverso è il caso del giudizio immediato su iniziativa dell'imputato che rinunci all'udienza preliminare ovvero a seguito di opposizione a decreto di condanna il quale, proprio in ragione del meccanismo consensuale cui è assoggettato, esula dalla presente trattazione.

² Si vedano, tra le tante, Cass., Sez. I, 26 ottobre 2010, Arangio Mazza e altri, in *Mass. Uff.*, n. 249006, in relazione all'ipotesi di giudizio immediato tipico; Id., Sez. VI, 20 ottobre 2009, Amato, *ivi*, n. 244858, in merito al rito immediato c.d. custodiale.

³ Per scrupolo di completezza pare opportuno rilevare che la genesi della doppia natura dei termini per la richiesta di giudizio immediato deve essere collocata cronologicamente nei primi anni della vigenza del codice Vassalli con riferimento all'immediato c.d. tipico, per poi estendersi anche al rito custodiale, sulla scorta dell'argomentazione secondo cui il presupposto della brevità della fase investigativa, requisito essenziale del rito in questione, verrebbe meno solo ed esclusivamente nel caso in cui l'inosservanza del termine di novanta giorni sia dovuto alla necessità di svolgere nuove indagini, mentre la mera esitazione del pubblico ministero, a indagini però già concluse nei predetti termini, costituirebbe una semplice irregolarità, priva di conseguenze (Cass., Sez. III, 26 settembre 1995, Pellegrino, in *Cass. pen.*, 1997, 114, con nota di MARANDOLA, *In tema di richiesta "tardiva" di giudizio immediato da parte del pubblico ministero*).

ne affrontata con approccio meramente scientifico, analizzando dapprima il dato testuale salvo poi considerare la prospettiva sistematica.

Quanto al primo aspetto, viene rilevato che la lettera del codice non consentirebbe, *ex se*, alcuna differenziazione fra il tempo imposto per portare a termine le indagini e quello fissato per la richiesta.

Stando alla lettera della legge, infatti, non può che rilevarsi come le espressioni contenute negli artt. 453, co. 1-*bis*, e 454, co. 1, c.p.p. («il pubblico ministero richiede il giudizio immediato (...) entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura» e «entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato (...), il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato») siano inequivoche nell'agganciare il presupposto cronologico all'attività processuale rappresentata dalla «presentazione della richiesta» ma anche, e forse soprattutto, inidonee a fondare un ragionevole sdoppiamento della natura dei termini anzidetti⁴.

Quanto, poi, al dato sistematico, la prima Sezione rileva come consentire al pubblico ministero di domandare «a suo piacimento, nei tempi che vorrà» un rito che priva l'imputato dell'accesso all'udienza preliminare sarebbe non solo «contrario al principio di parità delle parti processuali», ma anche in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo e con la *ratio* del giudizio immediato, «caratterizzato dalla rapidità del suo svolgimento».

La conclusione cui giunge la S.C. nella pronuncia in commento è, dunque, nel senso della infondatezza, *sub specie* di irragionevolezza lessicale nonché illogicità sistematica, dell'indirizzo ermeneutico ormai consolidato che, come tale, impone la rimessione della questione alle Sezioni unite.

Si tratta di ripensamento invocato a più riprese dalla dottrina⁵ che aveva sin da subito evidenziato l'irrazionalità del sistema nella parte in cui sacrifica pesantemente le prerogative difensive a fronte di una accelerazione dei tempi processuali solo formale che, non vedendo alcuna limitazione reale, assicurano ampio margine di manovra al p.m.

Ed allora la soluzione prescelta dal Supremo Collegio, tracciata su esigenze di logicità sistematica e di compatibilità costituzionale, deve essere apprezzata

⁴ Sul punto cfr. CLAUDIANI, MESSERI, *Il giudizio immediato*, Milano, 2012, 55.

⁵ CORDERO, *Procedura penale*, V, Milano, 2000, 997; CANZIO, *I procedimenti speciali a seguito delle novelle legislative e degli interventi della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1992, 1408; MARANDOLA, *Violazione del termine di novanta giorni per il rito immediato e nullità del decreto di rinvio a giudizio*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1013. Si veda, in senso contrario, AMATO, *Giudizio immediato: il termine di 180 giorni non è vincolante per la richiesta del pm. La tassatività per chi è in custodia cautelare è limitata al completamento delle indagini*, in *Guida dir.*, 2010, 8, 82; GALLUCCIO, *Giudizio immediato custodiale*, in *Giur. it.*, 2010, 1924; SPAGNOLO, *La natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati in custodia cautelare*, in *Cass. pen.*, 2010, 1349.

facendo, brevemente, un passo indietro ed inquadrando il requisito temporale in esame nell'alveo del meccanismo processuale cui appartiene.

Il giudizio immediato⁶, *species* del più ampio *genus* dei riti speciali, è uno dei procedimenti c.d. anomali⁷ che nasce dall'esigenza legislativa di sveltire la durata dei processi come freno al dilagare della criminalità: il tratto fondamentale di tale meccanismo processuale è rappresentato, infatti, dalla forte contrazione dei tempi procedurali che, nel rito ordinario, scandiscono l'approdo alla fase dibattimentale nel contraddittorio delle parti, cui si aggiunge l'assenza di connotati di premialità.

In particolare, rispetto alla sequenza ordinaria, vengono elisi tanto l'avviso di chiusura delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., con tutte le prerogative difensive ad esso connesse, quanto l'udienza preliminare⁸, quale momento di verifica giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e parentesi di contraddittorio per l'esercizio di *chance* connesse al diritto di difesa.

La sua instaurazione, solo formalmente obbligatoria, in quanto rimessa di fatto alla discrezionalità (arbitrarietà per alcuni⁹) del p.m., cui compete una verifica in chiave negativa circa il possibile pregiudizio per le indagini derivabile da un'iniziativa "azzardata"¹⁰, è subordinata alla sussistenza di presupposti di

⁶ In generale, per una panoramica sull'istituto cfr. A. GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati*, a cura di A. Gaito, Padova, 1989, 193; ID., *Presupposti del giudizio immediato e processo equo*, in *Dir. pen. e processo*, 2011, 533; SPANGHER, *I procedimenti penali tra razionalizzazione e modifiche di sistema*, in *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Milano, 2000, 181 ss.; PAOLOZZI, *Profili strutturali del giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati*, cit., 211; FUMU, *Aspetti problematici del giudizio direttissimo e del giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati*, cit., 247; E. SELVAGGI, *Giudizio immediato*, in *Dig. Pen.*, V, Torino, 2000, 554; GIUNCHEDI, *Questioni irrisolte e prospettive di riforma del giudizio immediato «tipico»*, in *Giur. it.*, 2002, 111; RIVELLO, *Il giudizio immediato*, Padova, 1993, nonché voce *Giudizio immediato*, in *Enc. Dir.*, *Annali*, III, Milano, 2010, 468 s.; D'ORAZI, *Il giudizio immediato (ipotesi ricostruttive e proposte di riforma)*, Bologna, 1997; BENE, *Il giudizio immediato, Profili di politica legislativa*, Napoli, 1997; F. SIRACUSANO, voce *Giudizio immediato*, in *Dig. Pen., Agg.*, V, Torino, 2010, 399 s.; T. BENE, *Giudizio immediato*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, I, *Procedimenti speciali*, a cura di Filippi, 403 ss.; CLAUDIANI, MESSERI, *Il giudizio immediato*, cit., 33 ss.; VARANELLI, *Il giudizio immediato*, in *I procedimenti speciali*, a cura di Bassi, Parodi, Milano, 2013, 637 ss.; E. VALENTINI, *La poliedrica identità del nuovo giudizio immediato*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2008, 304; *Confronto di idee su: «Il giudizio immediato come strumento di politica giudiziaria»*, a cura di A. Gaito, in *Arch. Pen.*, fasc. 1, 2011.

⁷ In tali termini v. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, Milano, 1979, 7 ss.

⁸ Cfr. REYNAUD, *Le modifiche al codice di procedura penale*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di Amato, Santoriello, Torino, 2009, 26.

⁹ Cfr. ORLANDI, *Il giudizio immediato cosiddetto custodiale*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, cit., 86.

¹⁰ In tal senso BARGI, *Caratteristiche dei procedimenti speciali nel processo penale*, in *La giustizia penale differenziata*, I, *I procedimenti speciali*, a cura di Giunchedi, Santoriello, Torino, 2010, 35 ss.

fatto (evidenza della prova e riconoscimento della facoltà di difendersi attraverso l'interrogatorio o un suo valido avviso di fissazione – *status* custodiale) nonché al rispetto di un limite temporale: ai sensi degli artt. 453, comma 1 *bis*, e 454, co. 1, c.p.p. la richiesta di rito immediato deve essere avanzata entro e non oltre i centottanta ovvero novanta giorni che decorrono, rispettivamente, dall'inizio dell'esecuzione del titolo custodiale ovvero dall'iscrizione della notizia di reato nel registro *ex* art. 335 c.p.p. A tanto, si aggiunge, infine, la matrice inequivocamente “autoritativa”¹¹ del rito differenziato in esame, posto che l'accelerazione dei tempi processuali trova fondamento ed origine non nel consenso delle parti ma solo nella sussistenza dei presupposti di fatto e di tempo legislativamente previsti, il cui vaglio è rimesso alla valutazione solitaria del p.m., cui segue un vaglio *de plano* del G.i.p.¹².

Chiaro è, dunque, il risultato legislativamente perseguito, rappresentato dalla opportunità di pervenire tempestivamente alla celebrazione della dialettica probatoria dibattimentale a una distanza ravvicinata al *dies commissi delicti*¹³ in tutti quei casi in cui si sia in presenza di notizie di reato il cui accertamento sia connotato da una particolare agilità e semplicità. Parimenti chiaro è il meccanismo processuale a tal fine prescelto: la semplificazione dell'*iter* procedimentale ordinario e l'immediato approdo alla fase dibattimentale, con conseguente pesante contrazione delle prerogative difensive ordinariamente garantite all'imputato.

Se tali sono le premesse (ed i sacrifici difensivi autoritativamente imposti all'imputato) del giudizio immediato, è evidente che la sua ragion d'essere è strettamente connessa al rispetto dei requisiti legislativamente imposti, pena la sottoposizione dell'imputato a limitazioni del diritto di difesa a fronte di scelte arbitrari ed incontestabili del pubblico ministero¹⁴. In altri termini, e per quanto qui specificamente interessa, l'effettiva contrazione dei tempi di manovra riconosciuti al p.m. rispetto al perimetro cronologico ordinario in cui si inse-

¹¹ Si veda SIRACUSANO, voce *Giudizio immediato*, cit.

¹² In questi termini v. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 2008, 587.

¹³ In termini v. VARRASO, *Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero*, in *Il decreto sicurezza*, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 175.

¹⁴ Quanto all'ipotesi di giudizio immediato custodiale pare opportuno rilevare che la questione assume, come evidenziato in dottrina, connotati ancora più problematici: l'aggancio del “tempo” della richiesta alla esecuzione della misura cautelare nei confronti dell'indagato neutralizza, infatti, *ex se* la contrazione del termine concesso al pubblico ministero per lo svolgimento delle indagini posto che esso «consente al P.M. di progredire nell'indagine seguendo i tempi che ritiene necessari, ma di accedere comunque al rito speciale una volta richiesta e ottenuta (e non revocata o annullata per sopravvenuta mancanza dei gravi indizi di colpevolezza) una misura cautelare custodiale», RUGGIERO, *Quid juris sub art. 453*, in *C.p.p. ipert. A. Gaito*, II, Torino, III, 2008, 2483).

riscono le determinazioni del p.m. circa l'esercizio dell'azione penale, in uno con il concreto ravvicinamento fra giudizio e commissione del fatto divengono (*rectius*: dovrebbero diventare) requisito essenziale del rito immediato: una volta prescelta la via del giudizio speciale in esame e, dunque, la strada di una accesso *de plano* alla fase dibattimentale, il p.m. dovrà perentoriamente rispettare la restrizione dei termini assegnati per condurre le indagini proprio in ragione della scelta procedimentale dallo stesso effettuata, che presuppone una valutazione di anticipata sussistenza del requisito della sostenibilità dell'accusa in giudizio ben prima dello spirare fisiologico del termine per indagare.

Detto altrimenti, l'elisione delle prerogative difensive insite nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il sacrificio della garanzia dell'udienza preliminare trovano una plausibile giustificazione solo nella misura in cui essa sia correlata ad un'effettiva accelerazione delle cadenze processuali¹⁵, mentre risultano incompatibili e costituzionalmente ingiustificate nei casi in cui le indagini travalicano i termini contratti previsti dagli artt. 453, co. 1-*bis*, e 454, co. 1, c.p.p., concretizza nodi «una sorta di presunzione di non evidenza della prova»¹⁶.

Insomma delle due l'una: ove il p.m. ritenga che la semplicità dell'indagine sulla notizia di reato ed il carico di lavoro dell'Ufficio di Procura si prestino ad approdo accelerato alla fase dibattimentale entro il ristretto termine di novanta/centootanta giorni, egli potrà (ovvero dovrà) imboccare la strada dell'esercizio dell'azione penale nelle forme contratte del giudizio immediato. Ove invece tali termini, per qualsivoglia ragione, non vengano rispettati, i sacrifici difensivi imposti *ex auctoritate* all'imputato perdono la loro giustificazione e copertura sistematica per lasciare spazio ad inaccettabili sperequazioni tra prerogative dell'organo inquirente e garanzie difensive. Tuttavia, come si è visto, l'*intentio legis* di agganciare la percorribilità del rito immediato solo a fronte di un'effettiva contrazione delle tempistiche dell'iniziativa dell'Ufficio di Procura e, quindi, di un ritmo processuale concretamente più sostenuto rispetto al modello ordinario, è stata di fatto frustrata e svilita dalla prassi.

La giurisprudenza è, infatti, intervenuta sul punto dilatando i tempi che il legislatore aveva pesantemente contingentato, mediante il ricorso alla interpolazione costituita dalla teoria del "doppio volto" della loro natura: così, i termini di novanta e centottanta giorni assumono carattere "ordinatorio" per

¹⁵ Cfr. DI BUGNO, *Giudizio immediato*, cit., 405; FUMU, Sub art. 453, in *Comm. nuovo c.p.p. Chiavario*, IV, Torino, 1990, 847.

¹⁶ Così A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, cit., 200. Pressoché negli stessi termini PAOLOZZI, *Profili strutturali*, cit., 255.

quanto concerne i tempi entro i quali il p.m. deve assumere la propria determinazione avanzando la richiesta di giudizio immediato e “tassativo” circa il completamento delle indagini su cui si fonda il giudizio di evidenza della prova. Ne consegue che, allo stato, è legittima la richiesta di rito immediato promossa ben oltre la scadenza dei suddetti termini a condizione che entro quel termine l’ufficio inquirente abbia esaurito l’attività investigativa, essendo la violazione del requisito inquadrata nell’alveo della mera irregolarità priva, come tale, priva, di effetti vincolanti sulle determinazioni del giudice destinatario della richiesta¹⁷.

È palese come tale interpretazione snaturi, di fatto, la *ratio* del rito e determini un venir meno della coerenza di una struttura sistematica, congegnata in termini di stretta connessione fra situazione di evidenza e forte abbreviazione di tempi processuali.

Come si è detto, la pesante elisione delle *chance* difensive connessa alla scelta del giudizio immediato deve essere necessariamente inquadrata in un contesto procedimentale nel quale siano perentoriamente rispettate le scansioni cronologiche imposte dagli artt. 453, co. 1-*bis*, e 454, co. 1, c.p.p., senza che il fine legislativo di garantire l’accelerazione temporale sia lo schermo per elidere presidi difensivi a fronte di una concreta ed intollerabile dilatazione dei tempi di celebrazione del dibattimento. Diversamente ragionando, «l’equazione accelerazione tempi processuali-elisione garanzie difensive non avrebbe giustificazione né razionale né costituzionale; ed infatti, se si volesse interpretare il dettato degli artt. 454 e art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p. come imponente un termine meramente ordinatorio con riguardo alla presentazione della richiesta e, dunque, dell’effettiva celebrazione del giudizio dibattimentale, si dovrebbe concludere rilevando come una norma con costi tanto rilevanti per i diritti della difesa non potrebbe essere imposta d’autorità, pena la violazione delle garanzie difensive essenziali inderogabili tutelate dall’art. 24 e 111 Cost., bensì condizionata al consenso della persona destinata a subire il sacrificio di quei diritti»¹⁸.

In siffatto panorama, d’altronde e come rilevato dalla prima Sezione nella pronuncia in commento, sarebbe la stessa razionalità intrinseca dell’intervento normativo tratteggiato dagli artt. 453 e ss. c.p.p. a venir meno: nell’ambito di un giudizio speciale che vede nella contrazione dei tempi pro-

¹⁷ Si veda Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2005, Moccia, *Cass. pen.*, 2006, 2909 nonché Id., Sez. VI, 31 gennaio 2003, Perri, *ivi*, 2004, 1299, secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richieste del p.m. di giudizio immediato in quanto presentata oltre lo spirare dei novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

¹⁸ SIRACUSANO, voce *Giudizio immediato*, cit.

cessuali connessi alla semplificazione dell'accertamento la ragion d'essere della pesante decurtazione delle garanzie difensive, il requisito temporale/cronologico richiesto per il giudizio immediato, di cui costituisce la base logica e giuridica, deve essere tassativamente rispettato nel suo significato non solo letterale ma anche sostanziale, pena il declassamento della qualificazione del rito come "immediato" a dato meramente nominalistico¹⁹ e la privazione, *in nuce*, della coerenza strutturale dello stesso.

D'altra parte, la circostanza che né l'art. 453, né l'art. 454 c.p.p. prevedano espressamente una sanzione per l'inosservanza dei limiti temporali, in essi contenuti, non appare argomentazione dirimente: ed infatti se è vero che la "tassatività" delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 173 c.p.p., i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza esclude la possibilità di ricorrere alla categoria dell'inammissibilità dell'atto tardivo²⁰, parimenti vero è che nel caso di specie la tardiva richiesta del p.m. ben potrebbe essere sussunta nella categoria della nullità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., ovvero come una violazione direttamente incidente sul diritto di intervento dell'imputato. Non sembra contestabile, infatti, che in tali ipotesi l'imputato verrebbe illegittimamente privato del diritto all'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e all'udienza preliminare a fronte di una indagine protrattasi ben oltre quei limiti cronologici che, in un'ottica di semplificazione delle forme e accelerazione dei tempi, solo se rispettati renderebbero giustificabile tale vincolata rinuncia.

Proprio sulla scorta di tali e tante argomentazioni deve essere apprezzata la presa di posizione della prima Sezione della Corte di cassazione, nella speranza che la S.C. nella sua massima composizione percorra la strada che si ritiene obbligata sul punto, in chiave di controllo e rimozione dell'errore interpretativo in un sistema processuale che fa della funzione nomofilattica della Corte di cassazione uno dei suoi assi portanti.

FLAVIA INSOM

¹⁹ Sul punto, con riferimento al giudizio immediato custodiale, v. LORUSSO, RICCI, *Le novità del "pacchetto sicurezza". I profili processuali*, *Dir. pen. proc.*, 2008, 1490.

²⁰ Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Milano, 2003, 1068.